



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galan
Luca	Zaria
Renato	Chisso
Giuseppe	Costa
Marioluisa	Coppola
Oscar	De Bona
Antonio	De Pol
Elena	Donazzan
Fabio	Gava
Massimo	Giorgetti
Renzo	Marsignon
Flavio	Tosi
Stefano Antonio	Vaidegamberi

Deliberazione della Giunta

n. **811** del **21 MAR. 2006**

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002 n. 22
D.G.R. n. 3223 del 25 ottobre 2005 – Classificazione studi medici
(codici B 9/1 e B 9/2): modificazioni.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 2501 del 6.8.2004 la Giunta Regionale, nel dettare le prime disposizioni di attuazione della legge regionale n. 22 del 16.8.2002 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, ha approvato, tra l'altro, in esecuzione dell'art. 12 della stessa legge, la "Classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e, in esecuzione dell'art. 10 della medesima legge, i "requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio" delle strutture sanitarie pubbliche e private.

La Giunta Regionale, con delibera n. 3223 del 25 ottobre 2005, nell'apportare modifiche alle definizioni contenute nella Classificazione relativamente agli "studi medici" ha espressamente previsto che nello "studio associato", sia esso soggetto (codice B 9/2) che non soggetto (codice B 9/1) ad autorizzazione all'esercizio, i professionisti associati "possano condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria), con esclusione delle apparecchiature biomedicali e sanitarie, che devono essere in uso esclusivo al singolo professionista e del cui buon funzionamento lo stesso deve farsi carico". Tale previsione ha trovato fondamento nella considerazione che l'utilizzo in comune delle apparecchiature biomedicali e sanitarie, richiedendo l'individuazione di una figura cui attribuire la responsabilità della sicurezza e del corretto funzionamento delle stesse, rende complessa l'organizzazione dell'attività, equiparandola a quella dell'ambulatorio specialistico, ove tale funzione è svolta dal direttore sanitario.

Da più parti sono state avanzate richieste di rivalutare la possibilità, già prevista dalla D.G.R. n. 2501/2004 sopra richiamata, di condivisione, da parte dei professionisti che operano nello studio associato, delle apparecchiature biomedicali e sanitarie; tali richieste sono motivate dal fatto che l'esclusione apportata dalla D.G.R. n. 3223/2005 crea disagi organizzativi e operativi nello svolgimento di un'attività che è, di fatto, riconducibile a quella dello studio professionale.

Mod. B - copia

Al riguardo, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria ha ritenuto quindi di convocare nuovamente il tavolo tecnico (costituito dall' Agenzia stessa, dalla Direzione Regionale dei Servizi Sanitari, dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, e dalle Associazioni di categoria: ANISAP, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, ARIS, AIOP, CUSPE, ANDI, ASOC), per affrontare la questione.

Alla luce di quanto emerso dal nuovo confronto, e sulla base della considerazione che, nell'associazione professionale, continuando a prevalere la diretta riferibilità a ciascun professionista dell'attività espletata, non si configura l'autonomia della struttura, quale soggetto diverso dai singoli professionisti che vi operano, propria dell'ambulatorio specialistico, si ritiene di poter accogliere la proposta di modifica avanzata, prevedendo tuttavia che i professionisti associati individuino, tra loro stessi, il medico responsabile, nei confronti dell'utenza, della sicurezza e del corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali e sanitarie.

Si propone, pertanto, di apportare alla D.G.R. n. 3223 del 10.10.2005 le seguenti modificazioni relative alle definizioni sia di "studio medico NON soggetto ad autorizzazione" (codice B 9/1) che di "studio medico soggetto ad autorizzazione" (codice B 9/2):

sostituire la dizione: "Il singolo professionista, il quale può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato, può condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria) con altri professionisti e/o strutture sanitarie, con esclusione delle apparecchiature biomedicali e sanitarie, che devono essere in uso esclusivo al singolo professionista e del cui buon funzionamento lo stesso deve farsi carico.

Negli studi associati operano, ciascuno sotto la propria responsabilità, esclusivamente i professionisti associati, che possono condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria), con esclusione delle apparecchiature biomedicali e sanitarie, che devono essere in uso esclusivo al singolo professionista, del cui buon funzionamento lo stesso deve farsi carico. Ciascun professionista associato può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato".

con la dizione: "Il singolo professionista, il quale può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato, può condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria) con altri professionisti e/o strutture sanitarie, con esclusione delle apparecchiature biomedicali e sanitarie, che devono essere in uso esclusivo al singolo professionista e al suo/suoi collaboratori e/o consulenti e della cui sicurezza e corretto funzionamento lo stesso deve farsi carico.

Negli studi associati operano, ciascuno sotto la propria responsabilità, esclusivamente i professionisti associati, che possono condividere, tra loro, spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria), nonché apparecchiature biomedicali e sanitarie. Nell'atto di costituzione dell'associazione professionale, i professionisti associati individuano, tra loro stessi, il medico cui è affidata la responsabilità, nei confronti dell'utenza, della sicurezza e del corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali e sanitarie.

Ciascun professionista associato può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato."

Ciò premesso, si sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2° dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22

VISTA la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004

VISTA la D.G.R. n. 3223 del 25.10.2005

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni e secondo quanto in premessa riportato, il contenuto delle definizioni di cui alla D.G.R. n. 3223 del 10.10.2005 relative allo "studio medico NON soggetto ad autorizzazione" (codice B 9/1) e allo "studio medico soggetto ad autorizzazione" (codice B 9/2);
2. Di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare il testo del Manuale di attuazione della Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dr. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dr. Giancarlo Galan

